



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Emmeci Motori e Componenti S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Contaldi La Grotteria, con domicilio eletto presso Barbara Renna in Lecce, via G. Oberdan, 70;

contro

AMAT S.p.A, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Barberio, con domicilio eletto presso Carlo Mignone in Lecce, via dei Salesiani, 5;

nei confronti di

Adriatica Ricambi, Officine Drago, Svan, Carbus, Meric Service, Dinet, n.c.;

per l'annullamento

del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della C.E. del 2 Novembre 2011 relativo alla "procedura aperta n° 038/2011 per la fornitura triennale di ricambi per autobus per un valore complessivo stimato di € 3.600.000,00 oltre I.V.A.", indetta dall'AMAT S.p.A. di Taranto;

del diniego di esercizio del potere di autotutela, ex art. 243-bis Decreto Legislativo n° 163/2006, espresso dall'AMAT S.p.A. con nota del 29 Novembre 2011 e di ogni altro atto connesso;

dell'aggiudicazione definitiva alle Ditte controinteressate (limitatamente ai lotti n° 1 e n° 3) disposta con determina dell'Amministratore Delegato AMAT S.p.A. n° 5 del 1° Ottobre 2012 e del verbale di gara n° 219 del 31 Luglio 2012;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, con conseguente subentro della ricorrente ovvero, in subordine, con risarcimento del danno per equivalente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AMAT S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 Ottobre 2013 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti Carlo Contaldi La Grotteria e Giuseppe Misserini, quest'ultimo in sostituzione di Roberto Barberio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente (che ha partecipato alla gara per i Lotti nn° 1 e 3 formulando un'unica offerta per entrambi i lotti consistente nel ribasso del 40,80% rispetto al listino IVECO dei ricambi originali) con il ricorso introduttivo del giudizio impugna il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della C.E. del 2 Novembre 2011 relativo alla "procedura aperta n° 038/2011 per la fornitura triennale di ricambi per autobus per un valore complessivo stimato di € 3.600.000,00 oltre I.V.A." (suddiviso in tre lotti: Lotto n° 1 Ricambi originali Iveco/Orlandi; Lotto n° 2 Ricambi originali Bredamenarinibus; Lotto n° 3 "Ricambi equivalenti e di primo equipaggiamento", quest'ultimo suddiviso in 60 marche di prodotti indicati, con separata aggiudicazione per singola marca componente prevista dall'art. 3 del bando), criterio di aggiudicazione "sconto percentuale più elevato offerto rispetto ai prezzi di listino tempo per tempo vigenti", indetta dall'AMAT S.p.A. di Taranto (ai sensi degli artt. 215 e 238 Decreto Legislativo n° 163/2006, relativi ai "settori speciali"), nonché il diniego di esercizio del potere di autotutela (ex art. 243-bis Decreto Legislativo n° 163/2006) espresso dall'AMAT S.p.A. con nota del 29 Novembre 2011 e ogni altro atto connesso. Con motivi aggiunti notificati in data 4-9 Gennaio 2013 impugna (per illegittimità derivata), limitatamente ai lotti n° 1 e n° 3, l'aggiudicazione definitiva alle Ditte controinteressate (che hanno offerto il migliore sconto percentuale sui prezzi di listino) disposta con determina dell'Amministratore Delegato AMAT S.p.A. n° 5 del 1° Ottobre 2012 (comunicata con nota ricevuta in data 11 Dicembre 2012), nonché il verbale di gara n° 219 del 31 Luglio 2012. Chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto, con conseguente subentro della ricorrente ovvero, in subordine, con risarcimento del danno per equivalente.

A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

- 1) Violazione dell'art. 68 del Decreto Legislativo n° 163 del 2006 – Violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo n° 163 del 2006 – Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifeste.
- 2) Violazione dell'art. 82 del Decreto Legislativo n° 163 del 2006.
- 3) Violazione del Regolamento CE 1400/2002 e del Regolamento CE 461/2010.
- 4) Violazione del Decreto Legislativo n° 231 del 2002 – Violazione della Direttiva 2000/35/CE – Violazione dell'art. 307, comma 2, del D.P.R. n° 207/2010.
- 5) Illegittimità in via derivata (motivi aggiunti del 4-9 Gennaio 2013).

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.

Si è costituita in giudizio l'AMAT S.p.A. di Taranto, depositando una memoria difensiva con la quale ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in corso di causa.

Alla pubblica udienza del 3 Ottobre 2013, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Si può prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla difesa dell'Azienda resistente, poiché il gravame è sicuramente infondato nel merito e va respinto.

E' necessario, innanzitutto, rammentare che l'art. 68 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 dispone, al secondo comma, che: "Le specifiche tecniche (definite al punto 1 dell'Allegato VIII) devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza", precisando inoltre, al comma tredici, che: "A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale

menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione o equivalente".

Ciò premesso, il Collegio – al fine di confutare tutte le censure formulate dalla parte ricorrente (nel ricorso introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti proposti in corso di causa) – ritiene sufficiente osservare sinteticamente (in diritto) quanto segue.

In primo luogo, non si ravvisa la denunciata violazione degli artt. 2 e 68 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163, in quanto – da un lato – le specifiche tecniche introdotte dalle prescrizioni della gara in questione che menzionano prodotti di determinate marche appaiono pienamente giustificate (ai sensi della prima parte del soprariportato comma tredici dell'art. 68) dal particolare oggetto della fornitura di che trattasi, considerato che i ricambi che l'AMAT S.p.A. deve acquistare servono (incontestatamente) per Autobus di marca IVECO (Cfr: Consiglio di Stato, VI Sezione, 19 Settembre 2007 n° 4884); e – dall'altro – nel Lotto n° 3 della procedura aperta n° 038/2011 – la stazione appaltante ha indicato sessanta marche di produttori che forniscono ricambi "equivalenti" per ogni componente originale, corrispondenti (in pratica) a tutte le marche certificate dal produttore dei ricambi originali quali "equivalenti", in grado di garantire l'intera gamma della componentistica di un Autobus urbano, in tal modo assicurando la possibilità alla generalità delle imprese del settore di partecipare alla gara de qua.

Con la precisazione (sotto quest'ultimo aspetto) che, notoriamente, la stazione appaltante gode di ampi margini di discrezionalità nel modulare l'oggetto del contratto pubblico sulla scorta delle proprie esigenze concrete e che, quindi, ben può procedere all'indicazione dei ricambi necessari per "marche", anziché per specifica tecnica del singolo ricambio, tenuto conto che un Autobus urbano è composto di circa 12.000 componenti e che non è possibile (razionalmente) preventivare quali e quanti ricambi saranno effettivamente necessari e verranno concretamente acquistati nel corso del triennio, sicchè – in ultima analisi – trattasi di oggetto della fornitura impossibile da circoscrivere ulteriormente rispetto a quanto stabilito dall'Azienda resistente.

A questo punto, resta solo da aggiungere che è mal calibrato il richiamo operato dalla Società ricorrente al principio sancito dal Consiglio di Stato (V Sezione) nella sentenza 6 Ottobre 2003 n° 5896, in quanto – nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio – non si è in presenza di una prescrizione della "lex specialis" che imponga la parametrizzazione dell'offerta presentata dai concorrenti ai prezzi del listino ufficiale dei ricambi di un solo produttore, ma – invece – viene espressamente consentito ad ogni concorrente di utilizzare per presentare la propria offerta il listino relativo alla marca di prodotto prescelta e concretamente offerta (e non quello di un'impresa costruttrice con la quale non si intrattengono rapporti commerciali), e quindi – nel caso di specie – non risulta in alcun modo violata la "par condicio" degli operatori partecipanti alla gara.

Infine, appaiono – addirittura – inammissibili, per carenza di interesse, le ulteriori censure incentrate sull'allegata violazione dei termini di pagamento e del tasso di interesse di mora prescritti dal Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002 n° 231 ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), che – con ogni evidenza – attengono alla fase esecutiva della fornitura de qua.

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso (compresi i motivi aggiunti) deve essere respinto.

Sussistono, comunque, gravi ed eccezionali motivi (la novità delle questioni oggetto della causa) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge (compresi i motivi aggiunti).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 3 Ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)